



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 15 del 28 settembre 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Split payment** (p. 2)
- ❖ **Sabatini-Ter** (p. 2)
- ❖ **Principi contabili** (p. 3)
- ❖ **Definizione agevolata liti pendenti** (p. 3)
- ❖ **ACE** (p. 4)
- ❖ **Reverse charge** (p. 4)
- ❖ **Spesometro 2017** (p. 4)
- ❖ **ISA – Indicatori sintetici di affidabilità** (p. 5)

GIURISPRUDENZA IN BREVE

- ❖ **Nulla l'avviso intestato al deceduto e notificato al suo ultimo domicilio** (p. 6)
- ❖ **L'impugnazione del diniego all'annullamento in autotutela non può riguardare la pretesa** (p. 6)
- ❖ **Niente automatismo tra l'assolvimento del penale e l'accertamento tributario** (p. 6)
- ❖ **Libera scelta sulla modalità di deduzione delle spese di manutenzione** (p.6)
- ❖ **Per la prima casa, solo la causa imprevedibile salva dal mancato trasferimento nel Comune** (p.7)
- ❖ **Spetta al contribuente delimitare l'area non produttiva di rifiuti** (p.7)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Da quest'anno integrazioni e correzioni delle dichiarazioni possibili entro il 31/10/2017** (p. 8)
- ❖ **Remissione *in bonis*: il rimedio per gli adempimenti dimenticati** (p. 10)
- ❖ **Opzione in dichiarazione per i regimi fiscali** (p. 12)
- ❖ **Detrazione IRPEF/IRES 65%: scade il 31/10/2017 il termine per rettificare le schede inviate all'Enea relative al 2016** (p. 14)
- ❖ **Locazioni brevi: il decreto attuativo** (p. 15)
- ❖ **Nuovo modello per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili** (p. 16)


APPROFONDIMENTI

- ❖ **La distribuzione dei dividendi delle società di capitali** (p. 18)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 28 settembre al 15 ottobre 2017** (p. 23)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

SPLIT PAYMENT

2

Ripubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione dello split payment

Sono stati ripubblicati gli elenchi definitivi delle società controllate o quotate soggette alla disciplina dello split payment. Alla luce delle ulteriori segnalazioni pervenute successivamente alla pubblicazione del 26 luglio 2017, relativa agli elenchi definitivi dei soggetti tenuti nell'anno 2017 all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, il Dipartimento delle Finanze ha provveduto a escludere dai medesimi elenchi 7 società per le quali è stato accertato, sulla base della documentazione pervenuta, la mancanza dei requisiti per l'applicazione della normativa sulla scissione dei pagamenti e ad includere 12 società per le quali è stata invece accertata la sussistenza di detti requisiti. Gli elenchi definitivi rettificati sono disponibili al link

http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017-Rettifica-elenchi-definitivi/.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato, 04/08/2017)


SABATINI-TER

Estensione dei termini per il completamento degli investimenti materiali in tecnologie digitali

Il Mise ha apportato integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (c.d. agevolazione "Sabatini-ter"). Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di "interconnessione" ed "integrazione", nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.

(Ministero dello sviluppo economico, circolare n. 95925, 31/07/2017)

Aderente a:



PRINCIPI CONTABILI

Prevalenza della sostanza sulla forma per i soggetti che redigono il bilancio in base agli Oic

Il decreto del 3 agosto 2017 (con la relazione illustrativa) ha disposto l'applicazione ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali (diversi dalle micro-imprese) della norma contenuta nell'articolo 2, comma 1 del decreto del 1° aprile 2009 riferita ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Tale disposizione stabilisce che ai fini della determinazione del reddito di impresa imponibile assumono rilevanza gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio secondo il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma. Con riferimento ai periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto del 3 agosto 2017 sono fatti salvi i comportamenti non coerenti eventualmente tenuti. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto, 03/08/2017)

3


DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI

Entro il 2 ottobre 2017 possibile inviare l'istanza per definire le liti fiscali pendenti

Entro il 2 ottobre 2017 i contribuenti interessati possono trasmettere la domanda per la definizione delle liti fiscali pendenti e pagare l'intero importo agevolato (o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai 2.000 euro). La definizione agevolata è possibile solo per le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio - compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio - nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti di valore indeterminabile e quelle senza importi da versare, come, ad esempio, quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all'interno della sezione "Servizi per > Richiedere", utilizzare la funzione "Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti (articolo 11, D.L. 50/2017)" per la compilazione e la trasmissione.

(Agenzia delle entrate, comunicato, 09/08/2017)

Aderente a:



ACE

Disciplina aggiornata per il calcolo dell'aiuto alla crescita economica

4

L'aiuto alla crescita economica è stato introdotto nel nostro ordinamento con l'obiettivo di incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio. La revisione della disciplina ACE si è resa necessaria alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2017 al meccanismo applicativo per le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria. Ai fini del calcolo dell'incremento di capitale proprio rilevano gli effetti derivanti dalla nuova modalità di contabilizzazione dei costi di ricerca e pubblicità. Le disposizioni del nuovo decreto sostituiscono quelle del D.M. 14 marzo 2012. È prevista una clausola di salvaguardia che fa salvi i comportamenti adottati dalle imprese nei periodi di imposta 2016 e precedenti.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 03/08/2017, G.U. n. 187 dell'11/08/2017)

REVERSE CHARGE

La verifica della messa a terra degli impianti elettrici è inquadrabile come collaudo e non come manutenzione

I datori di lavoro hanno l'obbligo di effettuare verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra della propria attività da parte di un organismo di ispezione abilitato (indipendente da qualsiasi vincolo con gli installatori, progettisti, manutentori e consulenti di impiantistica). Nel caso in cui l'attività di collaudo programmato si limiti a certificare la corrispondenza degli impianti elettrici alla normativa di settore e prescindendo da qualsiasi intervento di manutenzione degli impianti stessi, ai fini Iva non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a-ter), D.P.R. 633/1972 ma il metodo ordinario di adempimento dell'imposta.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 111, 11/08/2017)

SPESOMETRO 2017

Rinviato al 5.10.2017 l'invio dei dati delle fatture del primo semestre

In considerazione dei disagi arrecati dalla sospensione del servizio web "Fatture e Corrispettivi" l'Agenzia ha concesso il differimento del termine per l'invio dei dati delle fatture del primo semestre. In pratica è stata annunciata l'emanazione di uno specifico Provvedimento in base al quale saranno ritenute tempestive le comunicazioni presentate entro il 5.10.2017. Inoltre, in caso di "obiettive difficoltà" in merito all'adempimento in esame il contribuente non sarà sanzionato per meri errori materiali / in caso di invio effettuato dopo il 5.10 ma entro il 13.10.2017.

(Agenzia Entrate, comunicato, 25.9.2017)

Aderente a:



ISA – INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITA'

Con la “Manovra correttiva” il Legislatore ha introdotto un nuovo strumento basato sulla “affidabilità” del contribuente, in luogo degli studi di settore. Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha individuato le attività che saranno interessate dal 2017 dall’applicazione dei nuovi Indicatori sintetici di affidabilità (ISA). In particolare sono stati individuati 70 ISA riguardanti 290 attività. Le “altre” attività continuano ad essere assoggettate agli studi di settore.

(Provvedimento Agenzia Entrate 22.9.2017)

5

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



GIURISPRUDENZA IN BREVE

Nulla l'avviso intestato al deceduto e notificato al suo ultimo domicilio

L'avviso di accertamento intestato a un contribuente deceduto, che sia stato notificato nell'ultimo domicilio dello stesso, nonché la stessa notificazione dell'avviso, sono affetti da nullità assoluta e insanabile, poiché, a norma del D.P.R. 600/1973, articolo 65, l'atto impositivo intestato al dante causa può essere notificato nell'ultimo domicilio di quest'ultimo solamente indirizzando la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente e purché questi, almeno 30 giorni prima, non abbiano comunicato all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del de cuius le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale, dovendosi ritenere che una siffatta irregolarità di notifica, incida sulla struttura del rapporto tributario, che non è evidentemente configurabile nei confronti di soggetti inesistenti (cfr. sentenze n. 26718/2013, 28192/2013, n. 228/2014 e n. 18729/2014 e ordinanze n. 22476/2015 e n. 23416/2015).

Cassazione – ordinanza n. 17694 – 4 maggio 2017 – 17 luglio 2017

L'impugnazione del diniego all'annullamento in autotutela non può riguardare la pretesa

In tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull'impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere a un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili d'illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. sentenze SS.UU. n. 2870/2009, n. 3442/2015 e n. 24209/2016).

Cassazione – ordinanza n. 17374 – 2 marzo 2017 – 13 luglio 2017

Niente automatismo tra l'assolvimento del penale e l'accertamento tributario

Nel processo tributario, l'efficacia vincolante del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante della società contribuente per insussistenza del reato di esposizione di elementi passivi fittizi mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, non opera automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale il D.Lgs. 546/1992, ex articolo 7) e, dall'altro, possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante l'evidenziata autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma, nell'esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (articolo 116, c.p.c., deve procedere a un suo apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio (cfr. sentenza n. 19786/2011).

Cassazione – ordinanza n. 16262 – 19 aprile 2017 – 28 giugno 2017

Libera scelta sulla modalità di deduzione delle spese di manutenzione

La disposizione normativa consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, ovvero la loro deduzione immediata



entro i limiti quantitativi prefissati (deduzione di importo non superiore al 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili; deduzione dell'eccedenza per quote costanti nei cinque esercizi successivi cfr. sentenza n. 7885/2016).

Cassazione- ordinanza n. 18810 – 19 aprile 2017 – 28 luglio 2017

7

Per la prima casa, solo la causa imprevedibile salva dal mancato trasferimento nel Comune

Ai sensi del comma 2-bis, della nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, la fruizione dell'agevolazione fiscale connessa all'acquisto della prima casa postula che l'acquirente abbia la residenza (o preli attività lavorativa) nel comune in cui è ubicato l'immobile ovvero - nella previsione di cui alla L. 549/1995, articolo 3, comma 131, quale modificato dalla L. 388/2000, articolo 33, comma 12 - che si impegni, in seno all'atto d'acquisto, a stabilirla in detto comune entro il termine di 18 mesi. La realizzazione dell'impegno di trasferire la residenza rappresenta, dunque, un elemento essenziale per il conseguimento del beneficio richiesto e provvisoriamente concesso dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco. Proprio perché inerente a un comportamento del debitore, nella relativa valutazione va, quindi, tenuto conto della sopravvenienza di un caso di forza maggiore, e cioè di un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, caratterizzato dalla non imputabilità alla parte obbligata, e dall'inevitabilità e imprevedibilità dell'evento, essendo, per contro, irrilevanti le motivazioni soggettive relative al mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile (cfr. sentenze n. 2552/2003 e n. 22002/2014).

Cassazione – ordinanza n. 17225 – 19 aprile 2017 – 12 luglio 2017

Spetta al contribuente delimitare l'area non produttiva di rifiuti

L'impresa contribuente ha l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, atteso che, pur operando anche nella materia in esame, per quanto riguarda il presupposto dell'occupazione di aree nel territorio comunale, il principio secondo cui spetta all'amministrazione l'onere della prova dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia citato D.Lgs. 507/1993, ex articolo 70) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, che integra un'eccezione alla regola generale secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (cfr. sentenze n. 775/2001 e n. 16235/2015).

Cassazione – ordinanza n. 17485 – 26 maggio 2017 – 14 luglio 2017



NEWS E INFORMATIVE

DA QUEST'ANNO INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI POSSIBILI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2017

8

Per effetto del disposto del D.P.C.M. 26 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio scorso, per il periodo d'imposta 2016 l'invio telematico delle relative dichiarazioni è posticipato al prossimo 31 ottobre 2017.

In particolare il citato D.P.C.M. ha differito al 31 ottobre 2017 i seguenti adempimenti telematici:

- presentazione delle dichiarazioni REDDITI2017 e IRAP2017, relative al periodo d'imposta 2016;
- presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno 2016, modello 770.

Tale differimento riguarda le dichiarazioni delle:

- persone fisiche,
- società di persone,
- società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare.

La scadenza del 31 ottobre 2017 rappresenta quindi, dall'anno in corso, il termine per provvedere all'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi e Irap relative al periodo di imposta 2016. Entro tale data lo Studio provvederà, in qualità di intermediario abilitato, a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2016 già predisposte negli scorsi mesi.


L'ampliamento dei termini produce effetti anche per i ravvedimenti, le integrazioni e le correzioni delle dichiarazioni.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2016 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al 2016 (redditi, oneri deducibili e detraibili, etc.) in precedenza non consegnata al proprio commercialista, entro la scadenza del 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2017, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente.

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2016 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla. L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva (quest'ultima possibile nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria) presentazione della dichiarazione.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti di Irpef, Ires ed Irap non eseguiti per l'anno 2016, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione (31 ottobre 2017) fruendo della sanzione ridotta da versare entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2016 (31 ottobre 2017). Non sarà più possibile, però, fruire delle sanzioni ridotte previste con il ravvedimento operoso qualora sia constatata la violazione,



qualora siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ovvero qualora siano iniziate altre attività di accertamento.

Integrazione di dichiarazioni di anni precedenti

Si ricorda, inoltre, che sempre entro il prossimo 31 ottobre 2017 sarà possibile integrare anche le dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti. Ad esempio con riferimento al caso della integrazione a favore, qualora il contribuente recuperi un onere deducibile o detraibile pagato nel 2015, potrà presentare il modello Unico 2016 integrativo e indicare in esso il credito da riportare nella successiva dichiarazione Redditi 2017 al fine di poter così recuperare lo stesso in compensazione tramite modello F24.

Si ricorda che con la pubblicazione in G.U. del D.L. 193/2016 è a oggi possibile presentare una nuova dichiarazione a favore del contribuente anche dopo il termine di presentazione della dichiarazione successiva. Risulta di fatto riscritta la normativa in tema di dichiarazioni integrative, contenuta nell'articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998, secondo la novellata norma vige il principio della ritrattabilità della dichiarazione sia a favore che a sfavore del contribuente entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle disposizioni in tema di ravvedimento operoso.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell'Imposta sul valore degli immobili all'estero (Ivite) e dell'Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero (Ivafe). Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2016, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, etc.) che patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, etc.), sono invitati a comunicarlo.


Visto di conformità imposte dirette

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 5.000 euro annui (limite così diminuito dai precedenti 15.000 euro ad opera del D.L. 50/2017), devono richiedere l'apposizione del visto di conformità.

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno utilizzato) crediti Irpef, Ires, Irap, da ritenute versate in eccesso e da imposte sostitutive e addizionali per importi superiori a 5.000 euro, formati nel periodo di imposta 2016. Pertanto, la semplice esistenza del credito sopra soglia (se non utilizzato in compensazione o utilizzato per importi non eccedenti i 5.000 euro) non è di per sé elemento che obbliga all'apposizione del visto.

In caso di mancata apposizione del visto, ove necessario, verrà applicata una sanzione del 30% ad ogni versamento effettuato in violazione delle prescrizioni. L'infedele attestazione dei controlli da parte del soggetto che appone il visto o la sottoscrizione è invece punita con una sanzione pari alla somma

Aderente a:



dell'imposta, degli interessi e della sanzione del 30%. Si ricorda, infine, che in generale il soggetto che appone il visto è anche obbligato alla trasmissione telematica della dichiarazione, tranne l'ipotesi in cui si provveda alla sottoscrizione da parte del revisore contabile.

REMISSIONE IN BONIS: IL RIMEDIO PER GLI ADEMPIMENTI DIMENTICATI

Chi ha scordato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della "remissione in bonis" rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre (e ciò per effetto della proroga dell'originario termine del 30 settembre), pagando una piccola penalità utilizzando il modello di pagamento F24.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma "ristretta" di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente tramite modello F24 l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

Per quali ipotesi può essere usata la remissione in bonis

Nella tabella che segue sono descritte le ipotesi nella quali può essere utilizzato, con certezza (in quanto precisato dalla stessa Agenzia delle entrate), il rimedio descritto.




<p>Tardiva presentazione modello EAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva, dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello Eas, al fine di consentire gli opportuni controlli. La trasmissione deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'ente. • Con la remissione <i>in bonis</i>, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello di dichiarazione successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 250 euro
<p>Opzione Iva di gruppo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello IVA26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni) • Avvalendosi della remissione <i>in bonis</i>, il mancato invio del modello IVA26 è sanabile ordinariamente entro il 30/9 (al 31/10 per effetto della proroga)
<p>Enea comunicazione di fine lavori</p>	<p>Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'ENEA (entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori), in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione <i>in bonis</i>.</p> <p>L'istituto può essere utilizzato, alle prescritte condizioni, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicazioni omesse; • comunicazioni annullate; • comunicazioni compilate <i>on line</i> ma non inviate
<p>Cedolare secca</p>	<p>La tardiva presentazione del modello con cui si dà conto della opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento. Quindi, non è possibile la remissione se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è già stata pagata l'imposta di registro; • non si è inviata la raccomandata all'inquilino, in quanto l'inadempimento non è verso l'agenzia dell'entrate bensì un altro soggetto

Vi sono poi particolari regimi (tassazione per trasparenza nelle società di capitali, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*) per i quali il cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. 175/2014), ha previsto che la manifestazione dell'opzione non venga più veicolata con l'invio di apposito modello, bensì all'interno della dichiarazione dei redditi.

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di *tonnage tax*, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);



- interruzione della tassazione di gruppo o mancato rinnovo dell'opzione (articolo 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articolo 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);
- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello Unico, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello Unico (ad esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

12

Con il D.L. 193/2016 il Legislatore ha esplicitamente previsto l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" per l'esercizio dell'opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.

OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Da due anni a questa parte, il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all'Agenzia della volontà di accedere ai seguenti regimi:

- opzione per il regime di **tassazione per trasparenza delle società di capitali**, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate). Tale opzione riguarda sia la "grande trasparenza", dove i soci sono altre società di capitali, così come la "piccola trasparenza", dove i soci sono persone fisiche. L'opzione è vincolante per 3 esercizi. Nel modello Redditi andranno comunicate l'opzione, il rinnovo o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;
- opzione per il regime di **tassazione consolidata**, ossia la possibilità di determinare un'unica base imponibile in capo al consolidato. L'opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di **Tonnage Tax**, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime. L'opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per l'applicazione **dell'Irap con le regole contabili** (e non fiscali) per i soggetti Irpef (sia società di persone che imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria. In questo caso, essendo un'opzione che riguarda l'Irap, l'opzione (o la revoca) non avviene nell'ambito del modello Redditi, ma nella

Aderente a:



dichiarazione del tributo regionale. L'opzione è vincolante per 3 esercizi (e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio).

Opzione in dichiarazione

In passato, ciascuno di tali regimi aveva modalità peculiari per l'esercizio dell'opzione, della revoca e dei rinnovi (ancora in vigore nel caso in cui l'opzione riguardi un anno in cui non viene presentata la dichiarazione, come per il primo anno di attività); la regole attualmente in vigore, così come modificate dal D.Lgs. 175/2014, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Ciò significa, ad esempio, che la Snc che intendesse determinare l'Irap con le regole contabili a decorrere dal 2017, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2016, che viene inviato durante l'anno 2017.

A partire dal 2017, l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della *tonnage tax*.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione non venga espressamente revocata.


Per l'opzione Irap già era prevista l'automatica conferma al termine del triennio di efficacia dell'opzione. Inoltre, il D.L. 193/2016 ha previsto l'applicazione dell'istituto della c.d. "remissione *in bonis*" per l'esercizio dell'opzione per i medesimi regimi fiscali, consentendo di sanare le dimenticanze relative a comunicazioni e adempimenti formali.

Utilizzo di modello specifico

Rimane, tuttavia, l'obbligo di presentare lo specifico modello approvato con provvedimento n. 161213 del 17 dicembre 2015 denominato "Comunicazioni per i regimi di *tonnage tax*, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap", nei seguenti casi:

- variazioni del gruppo di imprese che hanno aderito al regime della *Tonnage tax* (articolo 5, D.M. 23 giugno 2005);
- interruzione della tassazione di gruppo o la revoca dell'opzione (articoli 13 e 14, D.M. 9 giugno 2004);
- perdita di efficacia o conferma dell'opzione per la trasparenza fiscale (articoli 4 e 10, D.M. 23 aprile 2004);
- opzione per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap secondo le regole dell'articolo 5, D.Lgs. 446/1997, da parte degli imprenditori individuali e delle società di persone che non possono comunicarla con la dichiarazione Irap in quanto non tenuti alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività);

Aderente a:



- opzione per il regime di tassazione di gruppo, per il regime della *Tonnage tax* o per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società che non possono comunicarla con il modello dichiarativo, poiché nel primo anno di attività, ovvero devono ricorrere a diverso modello (ad esempio, Società di persone, SP, anziché Società di capitali, SC) in ragione della forma societaria in essere nell'annualità precedente.

DETRAZIONE IRPEF/IRES 65%: SCADE IL 31 OTTOBRE 2017 IL TERMINE PER RETTIFICARE LE SCHEDE INVIATE ALL'ENEA RELATIVE AL 2016

Scade il 31 ottobre 2017 il termine per l'invio telematico di una nuova comunicazione all'ENEA, che annulli e sostituisca quella già trasmessa, a fronte della presenza di spese agevolabili Irpef/Ires (detrazione 65%) per la riqualificazione energetica degli edifici sostenute nel periodo di imposta 2016 e portate in detrazione nel modello Redditi 2017 o nel modello 730/2017 diverse da quelle derivanti dalla comunicazione all'ENEA già inviata entro il 90° giorno successivo al termine dei lavori.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nel caso di primo invio telematico all'ENEA entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori della scheda informativa contenente errori materiali nell'indicazione degli importi di spesa, dei dati anagrafici o dei dati identificativi dell'immobile, è possibile modificare o integrare i dati trasmessi inviando una nuova scheda informativa che annulli e sostituisca la precedente.

L'invio all'ENEA di una scheda informativa rettificativa deve essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (31 ottobre 2017 per il periodo di imposta 2016, in virtù della proroga che ha allungato di un mese l'ordinaria scadenza del 30 settembre) nella quale la spesa viene portata in detrazione.

Non occorre invece procedere alla rettifica della scheda informativa in caso di indicazione di un nominativo diverso da quello dell'intestatario del bonifico o della fattura oppure qualora non sia stato indicato che possono avere diritto alla detrazione più contribuenti. In questi casi, è sufficiente che il contribuente conservi i documenti che attestano il sostenimento e la misura dell'onere.

Si ricorda agli associati che nel caso di omessa comunicazione (e non di comunicazione effettuata con dati errati o incompleti) all'ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori è possibile, al fine di evitare la decadenza dall'agevolazione, utilizzare la procedura di remissione *in bonis*. A tal fine è necessario inviare tempestivamente la comunicazione all'ENEA non precedentemente effettuata e versare la sanzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine per effettuare la comunicazione (quindi, nel caso in cui i 90 giorni dalla fine dei lavori siano scaduti in data successiva al 30 settembre 2016, e non sia stata inviata la scheda informativa all'ENEA, c'è tempo fino al 31 ottobre 2017 per sanare l'inadempimento mediante la procedura della remissione *in bonis*)

Aderente a:



LOCAZIONI BREVI: IL DECRETO ATTUATIVO

15

Con il D.L. 50/2017 entra in vigore la nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Le locazioni brevi

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, è consentita l'applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell'imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%; tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario che, in quanto riconducibili ai redditi diversi sarebbero stati esclusi, in mancanza di una specifica disposizione, dalla possibilità di applicare il regime della cedolare secca previsto solo per i redditi fondiari.

L'applicazione della cedolare è prevista quando il locatore sia persona fisica che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa; il contratto può essere stipulato anche grazie all'intervento di intermediari immobiliari ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone alla ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

È peraltro previsto che, con apposito regolamento ministeriale (a oggi non ancora emanato), saranno definiti i criteri in base ai quali l'attività di locazione soggetta alla disciplina in esame si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con le disposizioni del codice civile e di quelle fiscali, con riguardo anche al numero delle unità immobiliari locare e alla durata delle locazioni nell'anno solare.

Il ruolo degli intermediari

È invece stato emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che regola l'attività degli intermediari in relazione a tali contratti.

Qualora, infatti, intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati (quindi, entro il 30 giugno 2018 saranno comunicati i dati delle locazioni del 2017).

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.

Il locatore potrà considerare tale ritenuta:

- a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere in dichiarazione dei redditi);



- ovvero a titolo d'imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.

Gli intermediari non residenti in possesso di una stabile organizzazione in Italia adempiono all'obbligo della ritenuta d'acconto tramite la stabile organizzazione stessa. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23, D.P.R. 600/1973.

Le previsioni attuative

Con il **provvedimento** emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate **del 12/07/2017, n. 132395**, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:

- **trasmissione dati:** gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate in futuro, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata. Come detto, tale comunicazione va effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo quello di conclusione del contratto.
- **ritenuta d'acconto:** l'intermediario che intervenga nel pagamento / incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.

Con **risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017** è stato istituito il codice tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24 della ritenuta (si tratta del codice tributo 1919) e sono stati indicati i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

NUOVO MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI

Con provvedimento n. 112605 del 15 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello RLI con le relative istruzioni, da utilizzare per la richiesta di registrazione e gli adempimenti successivi dei contratti di locazione e affitto di immobili.

Il nuovo modello RLI dovrà essere utilizzato obbligatoriamente dal 19 settembre 2017, mentre fino al 18 settembre 2017 era possibile scegliere se utilizzare il modello approvato con provvedimento del 10 gennaio 2014 ovvero già il nuovo modello.

Aderente a:



Le novità del nuovo modello Rli obbligatorio dal 19 settembre 2017

Il modello RLI va utilizzato per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed eventuali proroghe, cessioni, subentri e risoluzioni con il contestuale calcolo delle relative imposte di registro e di bollo, nonché per l'esercizio dell'opzione o della revoca della cedolare secca.

In particolare, il modello Rli deve essere utilizzato per la registrazione dei contratti di affitto dei terreni e degli annessi "titoli Pac", sostituendo per tali fattispecie il modello 69 e per comunicare il subentro nel contratto di locazione, ad esempio in caso di successione *mortis causa*.

Il modello è composto da 5 quadri, uno dei quali (il quadro E) non previsto nella precedente versione:

- quadro A "Dati generali": sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto e all'effettuazione degli adempimenti successivi, i dati del richiedente e la sezione riservata alla presentazione telematica ed alle imposte;
- quadro B "Soggetti": sono indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
- quadro C "Dati degli immobili": sono indicati i dati catastali degli immobili oggetto del contratto;
- quadro D "Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca": contiene le informazioni relative al regime opzionale della cedolare secca;
- quadro E "Locazione con canoni differenti per una o più annualità": possono essere indicati i diversi canoni di locazione pattuiti nel contratto per le successive annualità.


Il modello RLI va presentato in modalità telematica direttamente o per il tramite di intermediari abilitati; la presentazione telematica può essere effettuata anche presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica (soggetti in possesso di al più 9 unità immobiliari).

Il modello può essere presentato in modalità "semplificata" senza l'allegazione di copia del contratto se si ricade in una delle seguenti situazioni:

- il numero dei locatori e dei conduttori è rispettivamente non superiore a 3;
- oggetto del contratto è una sola unità abitativa con al più 3 pertinenze;
- tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita catastale;
- il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
- il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di arte o professione.

Il nuovo modello RLI è già disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate: era stato stabilito un periodo transitorio fino al 18 settembre 2017 nel quale potevano essere utilizzati sia il vecchio modello sia il nuovo modello. Dalla data del 19 settembre 2017 potrà essere utilizzato solamente il nuovo modello RLI con il relativo *software*.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

LA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

18

È prassi, quando l'andamento societario lo consente, provvedere alla distribuzione di dividendi dopo l'approvazione del bilancio annuale.

La procedura, tuttavia, è soggetta a particolari vincoli da parte del codice civile che:

- richiede l'assunzione di una apposita decisione da parte dell'assemblea;
- impone che gli utili siano regolarmente conseguiti e risultanti da un bilancio regolarmente approvato (anche con la medesima assemblea che dispone la distribuzione);
- sancisce che non vi debbano essere perdite del capitale sociale, diversamente ricorre l'obbligo di reintegrarlo o ridurlo in misura corrispondente.

Non è possibile, in aggiunta, provvedere alla erogazione di acconti su dividendi, se non per i particolari soggetti previsti dall'articolo 2433-*bis* (sostanzialmente, società quotate in borsa, soggetti finanziari, etc.). Prima di ipotizzare una distribuzione di utili, ancora, si dovrà verificare di avere soddisfatto l'alimentazione della riserva legale nella misura minima prescritta per legge.

Ancora più in generale, poi, va detto che nel patrimonio della società debbono essere presenti delle riserve distribuibili, come si può evincere dall'apposito prospetto del capitale e delle riserve presente nella nota integrativa (con esclusione del bilancio delle micro imprese).

Ad esempio, non potrà essere distribuita la riserva per utili su cambi non realizzati, citata dall'articolo 2426, numero 8-*bis*), così come non si potrà distribuire riserve se non ne residuino di sufficienti a coprire la parte non ancora ammortizzata dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo, come dispone il numero 5) del citato articolo.


Inoltre, è consigliabile provvedere alla distribuzione qualora vi siano risorse liquide sufficienti; in difetto, pur in assenza di uno specifico divieto normativo, si potrebbe creare un indebito squilibrio sulle casse sociali, capace di ingenerare deprecevoli situazioni di dissesto.

Verificate tutte le suddette condizioni si potrà procedere alla formalizzazione della decisione dei soci.

La decisione dei soci

Per giungere alla materiale distribuzione degli utili, si dovrà perfezionare un'assemblea con la quale si decide la misura e la tempistica dell'erogazione; l'esempio che segue può costituire una valida traccia, da adattare alle singole previsioni statutarie.

Aderente a:



Verbale di assemblea ordinaria di distribuzione degli utili

In data ... / ... /2017, alle ore ... : , presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea ordinaria totalitaria (oppure regolarmente convocata) della società Alfa Srl per deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Proposta di distribuzione dell'utile di esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.

Sono presenti i Signori , componenti del CdA, oltre che tutti i soci rappresentanti in proprio o per delega l'intero capitale sociale.

A norma dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea il Signor, il quale, chiamato a fungere da Segretario il Signor, che accetta, constata che l'assemblea è regolarmente costituita.

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno si trovi in situazione impeditiva alla manifestazione del voto o si opponga alla prosecuzione dei lavori; nessuno risponde e, pertanto, si passa allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Il Presidente evidenzia che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato regolarmente approvato dall'Assemblea dei soci in data .../ .../ 2017; dal medesimo documento si evince la presenza di riserve distribuibili per un totale ammontare di euro oltre che l'assenza di impedimenti o limiti di natura legislativa o derivanti dallo statuto. La situazione finanziaria della società è florida e consente una erogazione sino ad un importo di euro

Pertanto, risulta possibile una distribuzione di dividendi per un ammontare massimo di euro

Dopo la discussione, l'assemblea dei soci all'unanimità,

delibera:

- di provvedere ad una distribuzione di dividendi per un importo di euro da destinare ai soci proporzionalmente ai diritti a ciascuno spettanti;
- di prelevare detto importo dalla Riserva Straordinaria;
- di provvedere alla materiale erogazione a decorrere dal giorno .../ .../ 2017.

Dopo di che, null'altro essendovi da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola, la seduta viene tolta alle ore ... : previa lettura e approvazione del presente verbale.

Luogo e data _____

Il Segretario _____


Il Presidente _____

Assunta la decisione, si dovrà rammentare che la delibera deve essere registrata a taxa fissa di 200 euro entro i 20 giorni successivi alla sua assunzione.

In particolare si dovrà:

- predisporre 2 copie della delibera complete di marca da bollo da 16 euro;
- compilare il modello 69 in duplice copia;
- versare l'imposta di registro di 200 con modello F23 (causale RP, codice tributo 109T).

Contabilmente, la distribuzione dovrà essere recepita nelle scritture contabili con le seguenti annotazioni (salvo quanto si dirà a seguire, per le partecipazioni non qualificate):



Riserva Straordinaria	a	Debiti v.so Soci per dividendi	100.000
Deliberata distribuzione di utili ai soci con assemblea del ... / ... / 2017			
Debiti v.so soci per dividendi	a	Banca XY c/c n. 00000	100.000
Pagamento utili ai soci			

I riflessi di natura fiscale

In linea di principio, la distribuzione di utili ai soci (persone fisiche, non esercenti attività di impresa) determina il prodursi di un reddito di capitale (c.d. dividendo) soggetto a differente tassazione.

Infatti, si registra la seguente differenziazione:

- socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%): la tassazione avviene con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;

Utili formati in capo alla società sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla società dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla società dal 2017	58,14%

- socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i target del punto precedente): la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi il socio non deve inserire tale reddito nella propria dichiarazione). In tal caso, la scrittura contabile già sopra illustrata (nell'ipotesi in cui tutti i soci fossero titolari di partecipazioni non qualificate) dovrà essere adattata come segue:

Riserva Straordinaria	a	Debiti v.so Soci per dividendi	100.000
Deliberata distribuzione di utili ai soci con assemblea del ... / ... / 2017			
Debiti v.so soci per dividendi	a		100.000
	a	Banca XY c/c n. 00000	74.000
	a	Erario c/ ritenute d'imposta	26.000
Pagamento utili ai soci			


Qualora il socio fosse una società di capitali (ad esempio, una Srl che partecipa un'altra Srl) i dividendi restano imponibili nella misura del 5%, con necessità di operare una variazione in diminuzione per la restatne parte del 95 nella dichiarazione dei redditi.

Qualora il socio fosse un soggetto Irpef che detiene la partecipazione in regime di impresa, il dividendo sarà rilevante (a prescindere dalla qualificazione, o meno della partecipazione) per la sola quota:

- del 40%, se relativo a utili e riserve formatesi sino al 2007;
- del 49,72%, se relativo a utili e riserve formatesi dal 2008 al 2016;
- del 58,14%, se relativo a utili e riserve formatesi dal 2017;

con la conseguente necessità di operare una variazione in diminuzione nel quadro RF della dichiarazione dei redditi per il complemento (60%, 50,28%, 41,86%).

Fiscalmente, funziona la presunzione per cui si considerano distribuite per prime le riserve tassate in modo più "blando" in capo al socio (quindi, quelle rilevanti al 40%, poi quelle al 49,72% e, infine, quelle al 58,14%).



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 28 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2017

22

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 28 settembre al 15 ottobre 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori ASSOCIATI che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

Con D.P.C.M. 20 luglio 2017, pubblicato sulla G.U. 169 del 21 luglio 2017, le imposte derivanti dal modello Redditi con scadenza entro il 31 luglio 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, è prorogato al 21 agosto 2017 (essendo il 20 agosto domenica).

Si ricorda inoltre che per effetto della proroga di ferragosto tutti i versamenti scadenti nel periodo 1° agosto 2017 – 20 agosto 2017 possono essere effettuati in data 21 agosto 2017.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze delle imposte sui redditi, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.


Dopo la proroga effettuata con il D.P.C.M. del 3 agosto 2017 è stato necessario aggiornare il piano di rateazione, che si riporta nella seconda tabella.

Infine si segnala che il vecchio calendario delle scadenze può continuare ad essere seguito anche da coloro che, pur rientrando nella proroga, non intendono avvalersene. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 69/E/2012, in occasione di una passata proroga.

SCADENZIARIO IMPOSTE REDDITI A SALDO 2016 E ACCONTO 2017 ANTE PROROGA

RATE		UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°		
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11			

Aderente a:



Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

CALENDARIO AGGIORNATO CON PROROGA D.P.C.M. 3 AGOSTO 2017


NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20/07/2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21/08/2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	31.07.2017	31.08.2017
3	31.08.2017	02.10.2017
4	02.10.2017	31.10.2017
5	31.10.2017	30.11.2017
6	30.11.2017	

TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 20.07.2017	VERSAMENTO 1 ^A RATA ENTRO IL 21.08.2017 CON MAGGIORAZIONE 0,40%
	SCADENZA	SCADENZA
1	20.07.2017	21.08.2017
2	21.08.2017	18.09.2017
3	18.09.2017	16.10.2017
4	16.10.2017	16.11.2017
5	16.11.2017	

Aderente a:



SCADENZE FISSE	
28 settembre	<p>Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017</p> <p>Scade oggi il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, e delle relative variazioni, relativamente al primo semestre 2017.</p>
2 ottobre	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</p> <p>Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.09.2017.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it